CONSOB

Delibera n. 19052

Divieto temporaneo di vendite allo scoperto su azioni emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena spa (BMPS), ex articolo 23 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 con riferimento, tra l'altro, ai titoli azionari;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che impone alcune restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli;

VISTO l'articolo 23 del suddetto Regolamento UE n. 236/2012, che definisce il potere di adottare temporaneamente misure restrittive in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo;

CONSIDERATO che la soglia rilevante nel caso dell'azione BMPS è pari al 10%;

CONSIDERATO che la variazione di prezzo dell'azione BMPS nel corso della seduta del 27 ottobre 2014 rispetto alla chiusura del giorno precedente è stata superiore al 10%;

CONSIDERATI i risultati del *Comprehensive Assessment* condotto dalla Banca Centrale Europea;

RITENUTO che non si possono escludere fenomeni speculativi ribassisti;

D E L I B E R A:

1. Il divieto di vendita allo scoperto di azioni BMPS (codice ISIN: IT0004984842) nel mercato regolamentato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana spa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del citato Regolamento, con effetto immediato e fino al termine della giornata di negoziazione del 28 ottobre 2014.

2. Si specifica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, che il divieto non si applica all'attività di *market making*, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera k, del citato Regolamento.

La presente delibera viene trasmessa all'ESMA e a Borsa Italiana spa e pubblicata nel sito *internet* della Consob nonché sul Bollettino della Consob.

27 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas